

INDICE

Introduzione pag.3

Parte prima:

Attività legislativa e rapporti con le istituzioni pag.12

1) Riforma degli ordinamenti professionali pag. 13

2) Ingegneri edili - Benefici della Direttiva CEE Architettura pag.17

3) Diplomatici universitari pag. 18

4) Riforma della legge quadro sui lavori pubblici pag.21

5) Urbanistica pag. 25

6) Controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli Ordini, Collegi e Consigli Nazionali pag.27

7) Norme sulle competenze - Geometri e Periti edili pag.29

Parte seconda:

Funzioni istituzionali

1) Assemblee dei Presidenti pag.37

2) Approvazione dotazioni organiche degli Ordini pag.41

3) Attività giurisdizionale pag.42

4) Tariffa e pareri sulle tipologie di prestazioni professionali pag.44

5) Servizi informatici e Banca dati pag.47

6) Osservatorio per il conferimento di incarichi di progettazione pag.50

7) Inarcassa e ingegneri dipendenti pag.52

8) Limiti di competenza pag.56

9) Relazioni internazionali pag.62

10) Conferenza servizi - Applicazione Direttiva CEE 89/48 pag.75

Introduzione

1. L'insediamento e l'inizio della XV Sessione del Consiglio Nazionale Ingegneri sono avvenuti il 1º aprile 1996, con scadenza in marzo 1999.

Il periodo, molto denso di avvenimenti sul piano politico e socio-economico, ha coinvolto ed impegnato gli organi di governo della categoria a tutti i livelli, sia dando la massima diffusione alla cultura etica, attraverso pubblicazioni ed incontri con gli studenti delle Facoltà di Ingegneria, sia seguendo con particolare attenzione, come in prosieguo sarà dettagliato, i vari progetti di riforma degli ordinamenti professionali e della legislazione in materia di lavori pubblici.

2. Un contributo ed un impulso di eccezionale importanza sono giunti al C.N.I. da parte dei Congressi nazionali della categoria svoltisi nel corso del triennio.

Così, il XLI Congresso (Udine e Grado) del settembre 1996, dedicato alla evoluzione degli Ordini e che ha visto gli interventi del Ministro del Lavoro Treu, dei Sottosegretari ai Lavori Pubblici Bargone e Mattioli e del Commissario dell'Unione Europea per gli affari sociali Bonino, ha discusso due relazioni di base: la prima sulla "Qualificazione delle attività e potenziamento dell'organizzazione dell'Ordine" e la seconda "La professione di ingegnere nelle società avanzate ed il ruolo della rappresentanza della categoria in Italia". E' seguita una Tavola Rotonda su "Le professioni intellettuali dinanzi all'evoluzione dei mercati". Il Congresso ha approvato tre importanti Mozioni: sulla Riforma degli Ordini; sulla Difesa del suolo e sulle Funzioni degli Ordini; e sul nuovo Ruolo dell'Assemblea dei Presidenti.

Il XLII Congresso (L'Aquila e Silvi Marina) del settembre 1997, dedicato a "Professione, occupazione e sviluppo sociale", ha discusso di formazione, delle attività legate alle nuove tecnologie, delle forme di esercizio professionale e di occupazione, problemi tutti particolarmente sentiti dalla categoria e

specialmente dai giovani professionisti.

Il Congresso, che ha visto la partecipazione del Ministro dei Lavori Pubblici Costa e dei Sottosegretari Bargone (Lavori Pubblici) e Mirone (Grazia e Giustizia) e dell'On.le Elena Marinucci, parlamentare europeo, ha discusso tre relazioni di base: la prima su "Le professioni tecniche nell'economia globale"; la seconda su "Il ruolo delle opere pubbliche per lo sviluppo sociale" e l'ultima sullo "Stato ed evoluzione della normativa fiscale per lo sviluppo sociale".

Il Congresso, a conclusione dei lavori ha approvato varie mozioni: a favore della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina; sullo spazio da dare ai professionisti nelle gare di progettazione; sull'istituzione di un Centro Studi; sulla difesa dei minimi di tariffa; sulle richieste essenziali perché sia facilitato l'esercizio della professione di ingegnere; sulla riforma degli Ordini; sulla legge quadro in materia di lavori pubblici; sulle rivendicazioni degli ingegneri dipendenti pubblici e privati ed, infine, sulla riaffermazione del ruolo propositivo degli Ordini nella definizione di norme attinenti alla professione.

Il XLIII Congresso (Padova e Abano Terme) del settembre 1998 È stato dedicato al tema "L'Ordine ed i soggetti professionali verso il terzo millennio" ed ha visto la presentazione di quattro relazioni: una su "I Soggetti tradizionali e societari"; la seconda sull' "Etica nell'ingegneria: il dovere della prevenzione"; la terza su "I servizi dell'Ordine alla professione" e l'ultima su "L'Ordine nella nuova dimensione europea".

Al termine dei lavori il Congresso ha approvato una Raccomandazione sulla previdenza per gli ingegneri dipendenti; una seconda Raccomandazione a favore della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, con il contributo tecnico operativo degli ingegneri liberi professionisti; una Mozione sulla necessità che la professione di ingegnere continui ad essere considerata fra le professioni protette; una Mozione sulla necessità di avere quanto meno un "Referente", se non un Ufficio, presso l'Unione Europea a Bruxelles; una Mozione a favore della istituzione di un Ruolo Professionale dei tecnici che operano nell'ambito della Pubblica Amministrazione, con obbligo, per gli stessi, dell'iscrizione agli Albi Professionali; una Mozione a favore della realizzazione di un "Regolamento di deontologia professionale"; una Mozione per la predisposizione di una proposta di modifica organica dell'attuale tariffa professionale; una Mozione per la rapida approvazione in Parlamento della riforma degli Ordinamenti professionali; una Mozione per promuovere la costituzione di Associazioni, fra gli Ordini tecnici, per la formazione continua e la certificazione di tecnici dell'ambiente. Di particolare rilievo la Mozione n° 7, pure approvata dal Congresso, con la quale È stato deliberato di assumere le più ampie iniziative per la sensibilizzazione e l'informazione nei riguardi del Governo e del Parlamento, delle forze politiche e sociali e della comunità nel suo complesso al fine di confermare i contenuti delle linee programmatiche (sopra espressi) ed affermare i seguenti principi:

- che al nuovo modello di Ordine venga assegnato il compito di tutela dei cittadini e degli interessi generali nei settori della sicurezza e dell'ambiente;
- che l'Ordine sia fonte di tutela per la professione di ingegnere qualunque sia la forma - dipendente, libera o societaria - nella quale essa viene svolta;
- che l'Ordine sia fonte qualificata di informazione e di formazione nell'ottica di una formazione professionale dei professionisti;
- che l'Ordine sia garanzia per tutti gli iscritti di servizi efficienti, innovativi e aggiornati in tutte le materie di interesse per la professione, ed in particolare nei settori normativo, informativo, fiscale, occupazionale e previdenziale.

L'insieme delle deliberazioni congressuali, come sopra approvate, ha costituito una solida base programmatica per l'attività svolta dal C.N.I. nel triennio considerato, che alle stesse si È doverosamente ispirato.

3. Non sono mancati, nel periodo, numerose azioni ostili, da parte della Confindustria e delle organizzazioni ad essa affiliate (OICE e FITA), alle quali si È risposto efficacemente in tutte le sedi.

La reazione a tali attacchi, pur nell'obiettiva difficoltà di affrontare nuove problematiche rispetto a quelle tradizionalmente affrontate, ha consentito una ridefinizione, anche in vista della programmata riforma legislativa nella materia, dei compiti degli Ordini e del Consiglio Nazionale.

Sono così emerse, nella nuova concezione delle professioni intellettuali che il diritto comunitario e la globalizzazione del mercato vanno imponendo, alcuni aspetti sinora affidati soltanto alla coscienza individuale del professionista, come ad esempio:

- la qualità delle prestazioni professionali intellettuali; la qualificazione dei professionisti;
 - il prezzo variabile delle prestazioni professionali in dipendenza di una pluralità di fattori;
 - la pubblicità delle capacità e delle qualificazioni dei professionisti, nonché, della qualità delle prestazioni prodotte e dell'organizzazione di cui essi dispongono;
 - la concorrenza sulla base degli elementi fin qui citati anche per l'acquisizione degli incarichi di pertinenza della P.A.
- Così, il Consiglio Nazionale Ingegneri, ha ritenuto che, nel nuovo ordinamento, gli Ordini dovranno:
- verificare l'accesso e, a scadenze prefissate, i requisiti dei propri iscritti;
 - curare l'aggiornamento dei professionisti; certificare la qualificazione degli iscritti; verificare la qualità delle loro prestazioni cui far corrispondere l'entità dei compensi;
 - amministrare anche le società professionali conseguendo così la parità fra tutti i soggetti professionali;
 - offrire sicure garanzie sociali; consentire forme di pubblicità veritiere e non ingannevoli e la concorrenza fra i propri iscritti per l'acquisizione degli incarichi;
 - esercitare il proprio potere deontologico senza condizionamenti estranei o interni.

4. Particolare cura È stata dedicata dal Consiglio Nazionale a veicolare sempre meglio le proprie prese di posizione sui più importanti avvenimenti di interesse per la categoria attraverso la stampa, mantenendo i migliori rapporti con le principali testate economiche quali "Il sole 24 Ore" e "Italia Oggi": su quest'ultimo quotidiano il C.N.I. ha mantenuto a propria disposizione una pagina mensile, non solo per far giungere ai propri iscritti le più esatte informazioni sull'attività svolta; ma anche per rafforzare, all'esterno, l'immagine dell'apparato di autogoverno della categoria.

Alle stesse finalità ha risposto la pubblicazione mensile "L'ingegnere italiano" organo mensile del C.N.I. Va, inoltre, sottolineato, che sono migliorati di molto nel triennio i rapporti con la stampa in generale.

Parallelamente, non si È mancato di potenziare i canali di comunicazione-informazione fra le Istituzioni, il C.N.I., gli Ordini e gli iscritti attraverso la informatizzazione (Banca Dati ed il servizio Informatel) che consentono una maggior omogeneizzazione fra Ordini tecnologicamente avanzati e quelli che, per dimensioni e mezzi finanziari, incontrano obiettive difficoltà nella modernizzazione dei mezzi strumentali, delle risorse umane e dell'organizzazione del lavoro.

5. Prima di lasciar spazio ai vari argomenti ed alla relativa illustrazione, per i singoli settori di intervento, degli avvenimenti, dei metodi e dei risultati rispetto ai quali può essere inquadrato il complesso delle attività del Consiglio, brevemente si forniscono alcuni dati di riferimento.

- iscritti agli Ordini degli Ingegneri d'Italia al 21.2.1999: 131.005;
- Ordini di nuova costituzione: Verbania;

- numero Ordini provinciali: 102;
- numero totale di circolari inviate agli Ordini dal 10.04.1996 al 31.01.99: 265;
- pareri o note con caratteristiche contenutistiche di assoluta novità inviate agli Ordini: 505 di cui 59 Circolari.

Parte prima - Attività legislativa e rapporti con le Istituzioni

Nel corso del triennio considerato vi È stata una intensa attività legislativa nelle materie di maggiore interesse per gli ingegneri, con il conseguente impegno, per il Consiglio Nazionale, inteso ad assicurare un attento, costante esame delle varie iniziative legislative che potevano riflettersi sullo status e sulle competenze degli ingegneri.

Sono stati così attuati tutti gli interventi necessari per far conoscere tempestivamente, nelle sedi parlamentari, governative ed amministrative, il punto di vista del C.N.I. e per apportare il proprio qualificato contributo per una migliore definizione della normativa.

Non sono mancati apprezzabili risultati a tale azione, come in seguito sarà precisato, anche se con grandi difficoltà, in relazione alla insensibilità di alcuni settori politici presenti in Parlamento, del tutto impermeabili ad ogni appello per una riflessione seria e consapevole sulle segnalazioni provenienti dal mondo delle professioni tecniche.

In questo senso, di grande aiuto sono risultati gli interventi effettuati (a richiesta del C.N.I.), da parte degli Ordini e Federazioni nei confronti dei Parlamentari delle rispettive circoscrizioni, per orientare favorevolmente ai nostri punti di vista i dibattiti sui disegni di legge volta a volta in discussione presso le Camere.

Le principali questioni che hanno attirato l'attenzione del C.N.I. nel triennio decorso sono le seguenti.

1) Riforma degli ordinamenti professionali

La necessità di una riforma degli ordinamenti delle professioni liberali È divenuta, nel triennio, sempre più impellente per il susseguirsi dei seguenti avvenimenti:

- la sottoscrizione nel 1994, da parte dell'Italia, del nuovo Accordo GATT, nel quale È stata inclusa anche una parte relativa alla regolamentazione degli scambi internazionali dei servizi svolti dai liberi professionisti. Per effetto dell'Accordo, in particolare È stata concessa a tutti i contraenti la "clausola della nazione più favorita" e quindi ciascuno Stato deve accordare ai servizi ed ai fornitori dei servizi un "trattamento non meno favorevole di quello che esso accorda ai servizi ed ai fornitori di servizi similari di ogni altro Paese".

Nella parte IV dell'Accordo, infine, È fatto esplicito riferimento ad un impegno degli Stati contraenti a realizzare una liberalizzazione progressiva attraverso nuovi negoziati da avviare allo scadere del primo quinquennio di validità dell'Accordo (1999);

- l'emergere nella giurisprudenza comunitaria di un principio, espresso nel punto 21 della sentenza con la quale la Corte di Giustizia il 23 aprile 1991 (caso Hoefner) ha affermato che "nel contesto del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita una attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta attività e delle sue modalità di finanziamento". Così, l'interpretazione accolta dell'esercente una professione intellettuale come impresa non contrasterebbe "con le diverse qualificazioni che le attività professionali ricevono in altri ambiti dell'ordinamento, le quali risultano funzionali al perseguimento di fini diversi";

- la Deliberazione (adunanza del 3 ottobre 1997) dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la quale È stata chiusa l'indagine conoscitiva nel settore degli ordini e dei collegi professionali avviata con precedente Delibera del 10 dicembre 1994. Nelle conclusioni di tale Deliberazione È stato affermato che "È compito del legislatore ora riscrivere i contorni dell'operatività degli Ordini, trovando con questi ultimi le forme più idonee a superare l'intreccio poco virtuoso fra pubblico e privato che ancora oggi si riscontra".

A questa deliberazione di principio, l'Autorità ha poi fatto seguire alcune proposte di riforma quali:

- l'eliminazione di alcune funzioni, fra le quali la "potestà tariffaria", in quanto, a suo parere, diretta esclusivamente al conseguimento di finalità anticoncorrenziali e non necessarie;

- la valorizzazione delle funzioni svolte dagli Ordini che rispondono alle esigenze di affidamento dei terzi e di correttezza nello svolgimento delle loro attività, con la limitazione delle norme deontologiche agli aspetti propriamente etici, escludendo l'imposizione di restrizioni concorrenziali fra i professionisti;

- la finalizzazione dell'attività degli ordini al miglioramento della qualità delle prestazioni (certificazione della qualità, aggiornamento, formazione costante e continua e verifica della permanenza dei requisiti professionali al passo con gli sviluppi della disciplina).

Il Ministero di Grazia e Giustizia, tenendo conto di quanto sopra, nel febbraio 1997 convocò una prima riunione (per il 19 marzo seguente) con la partecipazione dei presidenti degli Ordini vigilati, del presidente del CUP, del CNEL, dell'Ufficio del Garante per la Libera Concorrenza ed il Mercato e del Dipartimento delle Politiche Comunitarie, diramando contemporaneamente un Questionario per "favorire un momento di confronto e raccordo, preliminare ad un serio riordino ... del quadro ordinamentale" nel quale le professioni intellettuali si svolgono.

Intensa e continua fu la partecipazione di un rappresentante di questo Consiglio Nazionale alla prima come a tutte le altre riunioni che ad essa seguirono (c.d. Commissione Mirone - dal nome del Sottosegretario alla Giustizia che la presiedette) sino alla predisposizione di un testo di riforma presentato poi dal Governo Prodi al Parlamento come disegno di legge (Atto Camera n. 5092) di "Delega al Governo per il riordino delle professioni intellettuali".

La nascita del nuovo Governo rese poi necessario un riesame di tale disegno di legge, alla luce del nuovo programma governativo, sicché sono continuati in queste ultime settimane i contatti tra i nostri rappresentanti ed il Ministero di Grazia e Giustizia, nella persona del Sottosegretario On.le Scoca.

Un documento comune, con proposta di emendamenti da parte delle cinque professioni tecniche (Architetti, Agronomi, Chimici, Geologi ed Ingegneri), È stato poi inviato, a sua richiesta, allo stesso Sottosegretario On. Scoca, con nota del 3 febbraio 1999. È evidente, comunque, che una riforma degli ordinamenti appare assolutamente urgente ed ineludibile essendo a tutti evidente che detti ordinamenti continuano a vivere fuori dal tempo in cui furono concepiti (fine '800 e primi del '900) e perciò in contraddizione stridente con la realtà sociale ed economica odierna.

Nel corso delle lunghe discussioni avutesi sul tema, ad ogni modo questo Consiglio Nazionale si È fatto promotore di una intesa con gli altri Consigli Nazionali delle professioni tecniche (Architetti, Chimici, Geologi ed Agronomi Forestali) addivenendo alla predisposizione di un "Documento di intesa sui principi per una legge quadro delle professioni in elaborazione presso l'apposita Commissione istituita dal Ministero di Grazia e Giustizia" approvato il 20 gennaio 1998 ed inviato a detto Ministero, con proposte di emendamento, con nota del 4 aprile 1998.

Al momento attuale (febbraio 1999) si sta anche organizzando, a cura dei cinque Consigli Nazionali, un Convegno sulla materia coltivando nel contempo tutti gli interventi del caso presso i competenti organi governativi.

2) Ingegneri edili - Benefici della Direttiva CEE Architettura

Sull'annosa e complessa questione del riconoscimento della laurea in ingegneria edile ai fini dell'applicazione della Direttiva 55/384/CEE (Architettura), dopo un'intesa raggiunta con il Consiglio Nazionale Architetti, la Commissione Europea, con nota del 4 giugno 1998, ha comunicato il parere positivo sulla proposta di modifica statutaria delle Università di Roma, L'Aquila e Pavia.

Il riconoscimento si estende, naturalmente, "ope legis" a tutti gli ingegneri civili che hanno iniziato gli studi universitari entro l'anno accademico 1987-88.

Ovviamente i laureati in Ingegneria edile - architettura verranno iscritti negli Albi degli Ingegneri.

Attraverso gli Ordini provinciali degli Ingegneri sono state invitate tutte le altre Università con Facoltà di Ingegneria ed apportare ai propri statuti le modifiche necessarie perché i benefici della Direttiva Architettura siano applicabili anche ai propri laureati in ingegneria civile.

3) Diplomatici universitari

Nel corso del triennio È continuata l'attività del C.N.I. affinché fosse promossa, in sede legislativa ed amministrativa, la definizione dei titoli professionali, delle competenze e dell'inserimento negli Albi professionali dei diplomatici nelle facoltà di ingegneria.

Così, con l'auspicio del C.N.I., sono stati presentati:

- una proposta di legge alla Camera dei Deputati (atto camera n. 2872) da parte degli Onorevoli Angelici ed altri;

- un disegno di legge al Senato della Repubblica (atto Senato n. 549) d'iniziativa dei Senatori Pedrizzi ed altri.

Per favorire l'approvazione di tali iniziative È stato anche raggiunto un accordo, con l'Associazione Ingegneri Diplomatici (A.I.D.), coronato dalla redazione di un testo normativo che, fra l'altro, prevede l'inquadramento di tali diplomatici universitari in un apposito albo presso gli Ordini degli Ingegneri.

Tuttavia, mentre le iniziative legislative di cui sopra, come altre sullo stesso argomento non venivano prese in esame nemmeno nelle Commissioni parlamentari,

Camera e Senato approvavano, alla fine del 1998 (legge 14.1.1999, n. 4), un emendamento (all'art. 1, comma 18) al disegno di legge d'iniziativa governativa

(Atto Senato n. 2287 bis-B), concernente il "Differimento dei termini riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, l'organizzazione

scolastica e manifestazioni sportive, nonché disposizioni sul servizio di mensa nelle scuole", del seguente tenore:

"Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, sono istituite

apposite sezioni degli albi, degli ordini e dei collegi previsti dalla normativa vigente in materia di accesso alle professioni, in conformità ai seguenti

criteri direttivi: riserva dell'accesso alle predette sezioni ai titolari di diploma universitario e connessa determinazione dell'ambito consentito di attività professionale".

Il regolamento (o i regolamenti) previsti dalla citata disposizione della legge n. 400/1988 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,

possono abrogare anche norme di legge vigenti.

Da apprezzare, nel disposto sopra citato, la necessità del concerto del Ministro di Grazia e Giustizia e, soprattutto, l'obbligo di sentire "gli organi

direttivi degli ordini professionali".

Il C.N.I., che era già intervenuto, nel corso della discussione del disegno di legge citato, presso il Presidente della competente Commissione Cultura della

Camera dei Deputati sin dal novembre del 1997 per segnalare il proprio punto di vista, non mancherà di adoperarsi presso i due Ministeri proponenti affinché,

nella predisposizione del regolamento per i diplomatici in ingegneria, siano attentamente valutati e tenuti presenti non solo gli interessi dei diplomatici in

ingegneria, ma anche quelli degli ingegneri laureati

E ciò tanto più in quanto il regolamento dovrà stabilire in quali Ordini professionali i diplomatici dovranno essere accolti, ed anche determinare le competenze

professionali degli stessi, destinati a trovare spazio, nel nostro caso, fra i geometri e periti, da un lato e gli ingegneri laureati, dall'altro.

4) Riforma della legge quadro sui lavori pubblici

Finalmente, con legge 18 novembre 1998, n. 415 ("Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici"), È stata completata la riforma della legislazione sulle opere pubbliche già avviata con la prima "Merloni" del 1994.

La necessità di apportare importanti modifiche alla legge quadro sui lavori pubblici come era risultata dal combinato disposto dei due provvedimenti legislativi del 1994 (n. 109) e del 1995 (n. 216) È stata sempre sostenuta vigorosamente dal C.N.I., con particolare riferimento alla disciplina delle società di ingegneria, alla previsione delle società fra professionisti, al mantenimento della inderogabilità dei minimi tariffari per assicurare la qualità delle prestazioni, all'obbligo della iscrizione agli albi per tutti i professionisti liberi o dipendenti ed altro ancora.

La nuova normativa certamente non risponde in pieno alle nostre aspettative, particolarmente per quanto riguarda una particolare benevolenza accordata alle società di ingegneria, a cominciare dal loro riconoscimento giuridico fuori dall'ambito di applicazione della legge quadro.

Inoltre, altro vulnus al requisito della professionalità necessaria in tutti i progettisti si ritrova nel nuovo art. 17, comma 2 della legge quadro, laddove si prevede che i tecnici diplomati dipendenti dalla P.A. possono firmare i progetti anche in assenza dell'abilitazione, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice o abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni.

Così pure appare assolutamente criticabile il mancato ripristino del divieto, per le società di ingegneria, di esercitare le attività di produzione di beni (art. 2195 Cod.Civ.), divieto già previsto dalla prima "Merloni" e poi eliminato dalla L. 216/95. In chiave positiva vanno, invece, considerati:

- la disposizione che esclude le società di ingegneria dalla progettazione quando i corrispettivi siano stimati di importo inferiore ai 200.000 ECU (salvo i casi di opere di speciale complessità e che richiedono una specifica organizzazione);

- il mantenimento della tariffa professionale e la qualificazione dei corrispettivi come "minimi inderogabili", con la successiva precisazione che "ogni patto contrario È nullo" (nuovo art. 17, comma 14 quater). Per connessione di materia va qui rilevato che, nelle Commissioni riunite Bilancio e Lavoro del Senato, discutendosi del disegno di legge n. 3593 (Collegato alla Finanziaria) È stato approvato un emendamento all'art. 8 (ora diventato art. 10, comma 2, punto 4-quater), proposto dal Sen. Figurelli (residente a Palermo ed eletto in Sicilia), che ha assegnato a "dipartimenti universitari o a istituti delle facoltà di ingegneria o di architettura" una preferenza, rispetto ai liberi professionisti, nell'affidamento fiduciario (in deroga all'art. 17 della legge quadro) da parte dei commissari "ad acta" di cui alla legge "sblocca cantieri", "degli incarichi per la prestazione relativa alla revisione del progetto preliminare, definitivo od esecutivo, o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione".

Contro questo privilegio, gravemente discriminatorio, che si vorrebbe attribuire agli istituti universitari, il C.N.I., d'intesa anche con gli altri Consigli

Nazionali competenti e con l'OICE non ha mancato di intervenire con vigore presso il Ministro ed il Sottosegretario ai Lavori Pubblici e presso i Presidenti delle Commissioni competenti, nonché presso i Relatori, richiamando altresì l'attenzione degli Ordini e Federazioni (circolare n. 257 del 26 novembre 1998) in vista dei futuri dibattiti in seno all'Assemblea del Senato.

Infatti, nella seduta del 2 febbraio 1999, le Commissioni riunite hanno approvato la proposta di "conferire ai relatori mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e a richiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente tale relazione".

La situazione È ora attentamente seguita dal C.N.I.

Grande attesa vi È, infine, per l'emanazione del regolamento di cui all'art. 3 della Legge quadro, da approvare entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge ed alla cui emanazione È subordinata l'applicazione di varie disposizioni della legge stessa.

Contemporaneamente al regolamento dovrà entrare in vigore (art. 3 comma 5 della legge quadro) anche il nuovo Capitolato generale di appalto, da emanarsi a cura del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il C.N.I. sta seguendo la predisposizione dei due provvedimenti, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, al fine di far conoscere il proprio punto di vista sulla normativa ed, a questo proposito, ha già fatto pervenire (20 gennaio 1999) al Sottosegretario Avv. Antonio Bargone le prime osservazioni ed i primi emendamenti alla Bozza di Regolamento, predisposta dall'apposita Commissione ministeriale, che sta per iniziare il suo "iter" per il recepimento dei pareri previsti dalla Legge quadro. Un approfondimento ulteriore della materia È previsto, entro termini brevi, con il contributo, già richiesto, degli Ordini e Federazioni degli Ingegneri. Non È mancato, intanto, anche un intervento del CNI, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

5) Urbanistica

Il C.N.I. da sempre ha dimostrato una costante disponibilità a collaborare con il Centro Nazionale Studi Urbanistici (CNSU), sua emanazione, la cui attività si È sviluppata perseguendo finalità comuni e mantenendo i più stretti rapporti anche con gli Ordini provinciali e le Federazioni regionali degli Ingegneri. Da rilevare, nel corso del triennio considerato, l'organizzazione, dopo il Convegno di Roma (26 maggio 1995), nel quale fu presentata una proposta organica per la revisione del sistema di pianificazione, un altro Convegno, sempre a Roma (18 aprile 1997) dedicato ad una "Proposta di riforma della legislazione urbanistica". Nel corso di tale Convegno, presieduto dal Prof. Avv. Vincenzo Caianiello, già Presidente della Corte Costituzionale, È stata presentata e pubblicizzata ad ampio raggio una dettagliata e ben motivata proposta di riforma di tale legislazione, edita a cura del CNSU.

Il volume contiene le linee guida proposte dal CNSU di intesa con il C.N.I., per una riformulazione degli aspetti istituzionali e tecnici con cui qualificare le innovazioni legislative rispetto alla legge urbanistica vigente, risalente al 1942, tenendo conto soprattutto:

- da una parte della nuova legge 142/1990, per il riordino dei poteri locali;

- e dall'altra delle nuove condizioni (spaziali e temporali, trasformative e di tutela, innovative e di conservazione) alle quali adeguare la natura, i contenuti e le esplicazioni degli strumenti per l'operatività dei poteri statali, regionali, provinciali (e delle città metropolitane) e comunali.

Il documento vuole essere, quindi, una proposta culturale utilizzabile dai legislatori, nazionale e regionale, secondo le rispettive competenze.

Successivamente, nei giorni 29 e 30 maggio 1998 in Torino, il CNSU, di intesa con il C.N.I. e con l'Ordine provinciale ingegneri di Torino, ha tenuto il proprio VIII Congresso nazionale, incentrato sul tema "La città che cambia. Conservazione, trasformazione, diffusione urbana"

Anche nell'assemblea di Torino È stato ribadito l'impegno del CNSU di sviluppare la propria attività perseguendo finalità comuni e mantenendo i più stretti rapporti con il C.N.I., gli Ordini provinciali e le Federazioni regionali degli ingegneri.

6) Controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli Ordini, Collegi e Consigli Nazionali

Già nella relazione sull'attività svolta nel precedente triennio si era data notizia della Determinazione n. 43/95 della Sezione di Controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici con la quale la Corte dei Conti, respinta ogni obiezione avanzata da tutti i Consigli nazionali degli Ordini professionali, aveva dichiarato "la sottoposizione a controllo degli Ordini e Collegi professionali nazionali".

Contro tale determinazione venne presentato, dal C.N.I. e da altri Consigli nazionali, un ricorso al TAR e, successivamente, un ricorso preventivo di giurisdizione innanzi alla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, per verificare se la Corte dei Conti fosse competente a determinare direttamente e discrezionalmente quali amministrazioni pubbliche dovevano essere sottoposte al controllo di gestione della stessa Corte, omettendo la procedura prevista

dalla legge n. 259/58 che prevede l'emanazione di un "decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del Tesoro e col Ministro competente".

Nello stesso ricorso venne, in subordine, proposto alla Suprema Corte la questione di legittimità costituzionale della disposizione della legge n. 20/94 che aveva prescritto tale controllo di gestione.

La Corte di Cassazione dichiarò la questione rilevante e non manifestamente infondata, sospese il giudizio (come già aveva fatto il TAR) e trasmise gli atti alla Corte Costituzionale.

Quest'ultima, con sentenza 30 dicembre 1997, n. 470, dichiarò la legittimità costituzionale della norma del 1994, affermando però la sindacabilità giurisdizionale degli atti della Corte dei Conti, ivi compresi quelli di individuazione degli enti da assoggettare al controllo.

La verifica della legittimità dell'atto di scelta dei controllati doveva essere quindi attuata dal Giudice competente, quale determinato dalla Cassazione, cui vennero rinviati gli atti.

La Corte Suprema, riunitasi il 12 marzo 1998, con sentenza depositata nel luglio successivo, dichiarò la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria nella controversia di cui sopra, escludendo quindi la giurisdizione del TAR.

A questo punto, d'accordo con gli altri Consigli nazionali interessati, occorrerà decidere se proseguire il giudizio davanti al Giudice Ordinario, per ottenere una pronuncia definitiva sulla controversa questione.

7) Norme sulle competenze - Geometri e Periti edili

Anche nel corso del triennio non sono mancate iniziative legislative d'origine parlamentare, intese a proporre provvedimenti a favore dei geometri (e dei periti edili), le cui competenze professionali verrebbero così ad essere ingiustificatamente ed immotivatamente incrementate.

Si fa riferimento ai seguenti atti:

- Proposta di legge (Atto Camera n. 740) del Deputato Martinat (eletto nel Collegio di Novara), intitolata "Disciplina delle competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica";

- Proposta di legge (Atto Camera n. 1885) del Deputato Becchetti (eletto nel Collegio di Civitavecchia), intitolata "Disciplina delle competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica";

- Proposta di legge (Atto Camera n. 2412) del Deputato Scajola (eletto nel Collegio di Imperia), intitolata "Modifiche al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, recante disciplina della professione di geometra";

- Proposta di legge (Atto Camera n. 2837) dei Deputati Tortoli (eletto in Toscana) e Valducci (eletto a Milano 5), intitolata "Modifiche ai regi decreti 11 febbraio 1929, n. 274, 11 febbraio 1929, n. 275 e 25 novembre 1929, n. 2365, concernente il regolamento delle professioni di geometra, di perito industriale e di perito agrario".

Contemporaneamente, al Senato della Repubblica, venivano presentati i seguenti disegni di legge:

- Sen.ri Ucchielli (eletto a Pesaro) ed altri (Atto Senato n. 447) intitolato "Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica";

- Sen.ri Carpinelli, eletto a Orvieto e Scivioletto, eletto a Ragusa, (Atto Senato n. 884) intitolato: "Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica";

- Sen. Caruso Luigi, residente a Catania ed eletto in Sicilia, (Atto Senato n. 1423) con il titolo "Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica";

- Sen. Minardo, residente a Modica ed eletto in Sicilia, (Atto Senato n. 1522) intitolato "Competenze

professionali dei Geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica";

- Sen. Bosi, residente a Firenze ed eletto in Toscana, (Atto Senato n. 1821) intitolato "Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica".

Ed È stato proprio al Senato che si È sviluppato, nel corso del triennio, un particolare attivismo per fare avanzare il processo di approvazione di tali disegni di legge.

Così, nel giugno 1997, la Commissione Lavori Pubblici, Commissione (8^a), Presidente Petruccioli, ritenne opportuno attivare la procedura, di rara applicazione, di cui all'art. 46, comma 2 del Regolamento Senato, "per approfondire lo stato di attuazione della legislazione vigente in materia di competenze professionali dei geometri nelle costruzioni, tenuto conto che sono pendenti presso la Commissione stessa numerosi disegni di legge in argomento", nominando cinque Relatori (Bosi, Veraldi, CÒ, Carpinelli e Lauro).

Il 26 luglio seguente, il Sen. Carpinelli faceva presente "che i relatori designati hanno raggiunto un punto di intesa sul complesso della normativa, ad esclusione della parte concernente la specializzazione universitaria, per la quale sono in attesa di chiarimenti da parte del competente Dicastero".

Successivamente, il 30 luglio 1997, lo stesso Sen. Carpinelli, informava che il Comitato dei relatori aveva "raggiunto un accordo sulla opportunità di modificare la legislazione vigente" in materia, assumendo come testo di riferimento il disegno di legge n. 884 (Senatori Carpinelli e Scivoletto) e chiedendo che, dopo la pausa estiva, il disegno di legge fosse posto all'ordine del giorno della Commissione. La ripresa dei lavori, in Commissione, avvenne il 5 novembre 1997, con una relazione del Sen. CÒ (residente a Piacenza ed eletto a Bologna), piuttosto problematica ma certamente favorevole, e continuata nelle sedute del 26 novembre, del 3 e del 4 dicembre, con qualche opposizione da parte di Senatori più vicini alle nostre tesi e, particolarmente, del Sen. Terracini (residente a Genova ed eletto in Liguria), auspicante "una legge organica che disciplini le attività di tutti i professionisti che operano nello stesso settore affinché non accada che soggetti privi del necessario bagaglio scientifico e professionale possano svolgere attività che competono a professionisti in possesso di comprovata preparazione scientifica"; e del Sen. Besso Cordero (eletto ad Ivrea), secondo il quale il disegno di legge n. 884 "attribuisce ad alcuni professionisti compiti per i quali essi non posseggono la preparazione adeguata" e che, comunque, non "si possa procedere semplicemente a legittimare uno stato di fatto, in quanto il Parlamento deve garantire prima di tutto gli utenti e la società nel suo complesso".

Nella stessa seduta del 4 dicembre 1997 il Sottosegretario Mattioli, intervenuto in rappresentanza del Governo, dopo aver ricordato che gli organismi competenti del Ministero dei Lavori Pubblici e lo stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici avevano espresso pareri nettamente contrari sul piano tecnico alla normativa proposta, aggiunse che "se È proprio necessaria una nuova legge, non si può certo intervenire a vantaggio di una sola categoria, tenuto conto che non vi È conflittualità solo tra geometri da un lato ed ingegneri e architetti dall'altro, ma anche fra ingegneri e architetti fra di loro. E allora il governo potrebbe impegnarsi a varare, anche con proprio disegno di legge, una riforma organica di tutti questi assetti professionali".

Il sottosegretario esprimeva anche parere contrario sulla istituzione di un diploma universitario di geometra in quanto "non si comprende bene quale collocazione e utilità questo corso universitario potrebbe avere nel momento in cui si vara un corso di laurea breve per ingegneri".

Sul punto della istituzione di tale diploma universitario per geometri È anche da rilevare che nella Commissione Istruzione del Senato (Presidente Ossicini), seduta del 20 gennaio 1998, il Sottosegretario Guerzoni manifestò, "oltre ad un personale sconcerto, la ferma contrarietà del governo ad interventi legislativi in materia (come l'attivazione di corsi universitari) che il Parlamento ha recentissimamente delegificato. La legge n. 127 dell'anno scorso

("Bassanini due") ha infatti individuato specifiche procedure per l'istituzione e l'attivazione di corsi universitari, attribuendo le relative competenze ad atti di normazione secondaria.

Al di là del merito della questione relativa ai geometri, egli si esprime quindi in senso nettamente contrario all'istituzione di diplomi universitari con atto legislativo".

Ed anche la Sottocommissione per i pareri della Commissione Affari Costituzionali, nella seduta del 19 novembre 1997, aveva rinunciato ad esprimere un parere sui disegni di legge in parola, trasmettendo gli atti alla "sede plenaria", perché si trattava (relatore Besostri) "di definire normativamente alcune competenze professionali che possono avere anche importanti riflessi soprattutto per i territori a rischio sismico".

Non risulta che la Commissione si sia poi pronunciata.

E' da rilevare, ad ogni modo, che questo C.N.I. non ha mancato, in tutto il periodo considerato, di intervenire presso i Ministeri, i Presidenti di Commissione ed i Relatori competenti per far presente l'assoluto proprio parere contrario ad una legislazione che si limitasse ad incrementare, senza fondate motivazioni, le competenze professionali dei geometri (e dei periti edili) al di fuori di un quadro generale concernente la riforma di tutte le professioni tecniche.

La Commissione Lavori Pubblici, Comunicazione ha ripreso in esame la materia nel corso della seduta del 29 luglio 1998, nominando un Comitato ristretto per l'esame degli emendamenti presentati ed il 17 novembre ha nominato anche un nuovo Relatore (Sen. Veraldi) al posto del Sen. CO.

Il Comitato ristretto È stato convocato per il 24 Febbraio 1999.

Sembra esistere, comunque, in seno alla Commissione una maggioranza favorevole ai disegni di legge in parola, di cui È espressione proprio il nuovo Relatore.

Il C.N.I. peraltro, non mancherà di seguire da vicino la situazione per tutti gli ulteriori interventi che dovessero essere ritenuti necessari, sia al Centro sia, anche, in periferia, con l'aiuto degli Ordini e Federazioni degli Ingegneri, ai quali È richiesto un pressante intervento preso i Parlamentari (per ora i Senatori) delle rispettive circoscrizioni.

Parte seconda - Funzioni istituzionali

1) Assemblee dei Presidenti

Torino 31 Maggio 1996

In occasione delle manifestazioni organizzate dall'Ordine di Torino per il cinquantenario della propria istituzione. Presenti 65 Ordini.

L'Assemblea ha esaminato lo "Statuto e Regolamento dell'Assemblea dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri d'Italia" elaborato dalla Commissione appositamente nominata dall'Assemblea del 20.1.1996.

Sono state inoltre definite le iniziative più urgenti da avviare con l'inizio della nuova legislatura.

Roma 27 Luglio 1996 - Presenti 59 Ordini

L'Assemblea approva lo Statuto e Regolamento dell'Assemblea dei Presidenti degli Ordini Provinciali degli Ingegneri

Udine 8 Settembre 1996

In occasione del XLI Congresso Nazionale. Presenti 93 Ordini.

L'Assemblea ha esaminato linee comuni di comportamento sugli affidamenti degli incarichi di progettazione ex legge 109/94.

L'Assemblea ha esaminato la bozza di circolare del Ministro dei LL.PP. Dr. Antonio Di Pietro.

Viene approvata una mozione che stabilisce che gli Ordini comunichino il loro parere sul documento esaminato.

Viene presentata una mozione secondo la quale l'iscritto È obbligato ad attenersi alle norme deontologiche e tariffarie emanate dall'Ordine territorialmente competente per il luogo in cui avrà sede l'opera oggetto della prestazione.

Roma, 26 Ottobre 1996 - Presenti 53 Ordini

Il Presidente riferisce sugli esiti della manifestazione tenutasi a Roma il 16 Ottobre u.s. sulle problematiche relative alle attività professionali e alla funzione degli Ordini.

Viene inoltre esaminato il testo del Regolamento della Legge Merloni.

Roma, 1 Marzo 1997 - Presenti 73 Ordini

Viene consegnata agli ex Consiglieri Nazionali Capone, Cellesi, Galli, Parmegiani e Sodano una targa ricordo.

All'Ordine del Giorno le problematiche previdenziali e quelle legate alla legge Finanziaria 1997 inerente la riforma del Pubblico Impiego e la libera professione.

Roma 19 Aprile 1997 - Presenti 72 Ordini

Gli argomenti all'Ordine del Giorno sono supportati da relazioni predisposte dai Consiglieri Nazionali e/o da Consulenti.

Vengono esaminati gli effetti della Legge 662/96, sugli Ordini professionali, la bozza di legge quadro sui LL.PP., e vengono fornite informazioni relative

alla legge 494/96 (sicurezza cantieri) e sulla legge quadro sul riordino delle professioni.

In particolare il Presidente nella sua relazione menziona gli attacchi della FITA e dell'OICE e di alcuni Ministri tutti favorevoli all'abolizione degli

Ordini professionali.

L'Ing. Alcide Gava presenta un Ordine del Giorno votato dall'Ordine che presiede (Treviso) in cui si dà mandato al CNI di redigere tariffe e norme

deontologiche uniformi per ciò che attiene ai collaudi statici e tecnico - funzionali.

Roma, 12 Luglio 1997 - Presenti 69 tra Ordini provinciali e Federazioni regionali

L'Assemblea esamina, tra l'altro, le Mozioni presentate dall'Ing. Gava relative a norme deontologiche e tariffe per alcune prestazioni valide su tutto il territorio nazionale.

Viene al riguardo nominata una Commissione.

L'Aquila 10 Settembre 1997

Tenuta in occasione del 42° Congresso Nazionale. L'Assemblea, dopo la relazione del Presidente, si è soffermata sulle problematiche della iscrizione degli ingegneri dipendenti alla Cassa di Previdenza.

Roma, 21 - 22 Novembre 1997 - Presenti 79 Ordini

La prima giornata è interamente dedicata alle conclusioni della Commissione istituita a seguito della Mozione congressuale n° 7 (c.d. Mozione Gava).

Viene approvata una Mozione in cui si demanda al CNI la definizione dei criteri tariffari non contemplati in tariffa.

Nella seconda giornata di lavoro l'Assemblea formula proposte e valutazioni circa la riforma degli Ordini all'esame del Governo.

Al riguardo viene approvata una mozione che dà mandato al CNI di intraprendere qualsiasi iniziativa necessaria per riaffermare la validità del sistema ordinistico attuale.

Roma, 31 Gennaio 1998 - Presenti 78 tra Ordini e Federazioni

Viene votata una mozione che elenca i punti irrinunciabili per un progetto di riforma degli Ordini.

Roma 17 Febbraio 1998 - Presenti 77 tra Ordini e Federazioni

Si svolge un ampio dibattito sulla riforma in atto del sistema ordinistico cui partecipano alcuni presidenti di altri Consigli Nazionali.

Viene votata una mozione nella quale vengono ricordati e rafforzati quei principi irrinunciabili anche a fronte della riforma delle professioni liberali.

Roma, 30 Marzo 1998 - Presenti 78 tra Ordini e Federazioni

L'Assemblea formula proposte di emendamenti e osservazioni allo schema di legge - quadro sulle professioni intellettuali elaborato dall'apposita commissione ministeriale.

Roma 3 Luglio 1998 - Presenti 62 tra Ordini e Federazioni

Vengono adottate 4 risoluzioni relative ai seguenti argomenti:

- Società di progettazione;
- Competenze professionali;
- Cassa di Previdenza - gestione separata;
- Autonomia didattica universitaria e riforma dell'Ordinamento professionale.

Abano Terme, 16 Settembre 1998 - In occasione del 43º Congresso Nazionale L'Assemblea esamina i disegni di legge relativi alla riforma dei LL.PP. (c.d. "Merloni Ter") e al riordino delle professioni intellettuali (c.d. "Testo Mirone").

Viene svolta inoltre una discussione sull'istituzione del Centro Studi.

Roma, 16 Gennaio 1999 - Presenti 86 tra Ordini e Federazioni

Vengono esaminati il Codice deontologico elaborato dall'apposita Commissione istituita ai sensi della Mozione n° 4 del 43º Congresso nazionale e lo statuto del Centro Studi, preventivamente inviati.

Per il Centro Studi vengono nominati gli Ingegneri Renato Cannarozzo (Ordine di Palermo) e Alberto Speroni (Ordine di Varese) in rappresentanza degli Ordini.

2) Approvazione dotazioni organiche degli Ordini

Prima di esaminare lo svolgimento delle usuali attività istituzionali va segnalata la nuova importante funzione attribuita al Consiglio Nazionale con D.P.R.

25 luglio 1997 n. 404 consistente nell'approvazione delle dotazioni organiche dei singoli Ordini provinciali.

Il precedente sistema che si imperviva sulle determinazioni di vari organismi ministeriali (Funzione Pubblica - Ministero di Grazia e Giustizia - Ministero

del Tesoro) aveva creato non poche difficoltà agli Ordini provinciali e spesso il risultato definitivo non corrispondeva alle esigenze di personale esposte

dagli Organismi locali. Con la semplificazione, operata dal citato atto normativo, il Consiglio ha potuto

soddisfare i fabbisogni organizzativi degli Ordini, fornendo precise indicazioni sui criteri per l'adozione delle piante organiche e dando altresì la necessaria assistenza per i possibili problemi applicativi

nella stesura delle medesime. Ad oggi sono state presentate 10 richieste di approvazione di cui 5 già definitivamente approvate e le restanti in fase avanzata di conclusione dell'iter procedimentale necessario.

3) Attività giurisdizionale

Nella sessione in esame il Consiglio ha prestato, come sempre, la massima attenzione all'attività giurisdizionale cui È istituzionalmente preposto, sia in termini qualitativi che quantitativi, alla luce sia dell'incremento del contenzioso tra iscritti ed Ordini Provinciali sia delle nuove e specifiche

fattispecie sottoposte al giudizio del Consiglio.

Ne sono prova il fatto che il Consiglio, nella sessione, si È riunito in sede giurisdizionale 10 volte, assumendo, tra ricorsi e reclami, circa 50 decisioni.

Da un punto di vista procedurale È stato ribadito l'impegno di evadere con la massima tempestività, nei tempi necessari per il rispetto del contraddittorio e del diritto alla difesa delle parti, le impugnazioni sottoposte al proprio esame, secondo le legittime aspettative dei ricorrenti.

Proprio alla tutela dei diritti delle parti, È stata rivolta l'attività del Consiglio, sia in sede istruttoria che dibattimentale, secondo la specifica

normativa in materia e la consolidata giurisprudenza del Consiglio stesso.

Fine costante del Consiglio È stato quello di assicurare che le proprie decisioni risultassero sempre ampiamente e approfonditamente motivate, così da dare

una risposta, chiara ed esauriente, alle attese dei ricorrenti, nello assolvimento migliore dell'impegnativo compito di Giudice cui il Consiglio È investito.

In particolare, l'evolversi delle norme legislative in subiecta materia e le nuove ipotesi di reato sviluppatasi negli ultimi anni hanno reso sempre più

impegnativo l'esame dei gravami, quasi sempre predisposti da Legali con riferimenti tecnico-giuridici che richiedono specifici approfondimenti e puntuali motivazioni.

Conferma positiva all'impegno del Consiglio È stata data dalle decisioni della Corte di Cassazione - Sezioni Unite - che, a fronte delle impugnazioni proposte

dai ricorrenti, ha finora sempre confermato le decisioni del Consiglio secondo le assunte motivazioni.

4) Tariffa e pareri sulle tipologie di prestazioni professionali

L'innovazione principale riguarda l'adeguamento della vacanza oraria.

Finalmente, e con grande impegno del C.N.I., si È riusciti ad ottenere il Decreto Ministeriale di adeguamento, nonostante le forti resistenze incontrate presso gli organismi chiamati a provvedere o a rendere parere sulla quantificazione richiesta (110.000 lire). Il decreto È stato pubblicato in G.U. n. 283 del 4.12.1997. E' comunque in fase avanzata la richiesta, elaborata unitamente al C.N.A., di adeguare anche le aliquote percentuali previste nelle tabelle A, C ed F, in attesa della riformulazione del sistema tariffario prevista dalla legge 109/94 cui il Consiglio Nazionale profonderÀ tutto l'impegno necessario ad assicurare compensi equi per gli iscritti in vista, fra l'altro, dei maggiori oneri che questi ultimi dovranno sopportare per la stipula di polizze assicurative. Una particolare attenzione È stata poi dedicata alla modifica della tariffa giudiziaria.

Il regime tariffario autonomo per le prestazioni di consulenza professionale all'autoritÀ giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali e civili È oggetto di specifica disciplina normativa recata dalla legge 8 luglio 1980 n. 319 nella quale viene previsto un sistema di adeguamento periodico (triennale) degli onorari da ultimo contenuto nel DPR 27 luglio 1988, n. 352. Nel quasi trascorso ventennio di applicazione tutte le categorie interessate hanno potuto verificare, oltre al grave pregiudizio recato dal mancato adeguamento periodico, numerose incongruenze dell'impianto normativo con particolare riferimento all'articolazione delle prestazioni, alla costruzione delle tabelle, all'assenza di specificazione, nel DPR di applicazione, di molti contenuti nella legge.

Tali problemi portano, di fatto, in sede di concreta determinazione dei compensi, ad una inadeguatezza del corrispettivo rispetto all'attivitÀ prestata dal consulente del giudice, spesso resa piÙ evidente dalla differenza rispetto al compenso previsto per analoga prestazione quando la stessa sia invece soggetta all'ordinario regime delle tariffe professionali. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri tramite un apposito gruppo di studio per la revisione della tariffa giudiziaria, rendendosi interprete di una specifica esigenza degli Ordini provinciali e, dunque, degli iscritti, ha elaborato e sottoposto all'attenzione del Ministero di Grazia e Giustizia una proposta di modifica della tariffa giudiziaria, recante i punti fondamentali che si È ritenuto urgente riformulare. Sempre, nel corso di questa sessione, il Consiglio Nazionale ha elaborato importanti indirizzi applicativi e direttive per la remunerazione delle prestazioni professionali relative al decreto legislativo 626/94 ed al decreto 494/96. Va segnalato che detti indirizzi sono stati quasi ovunque applicati dalla committenza pubblica e privata.

Ancora non va dimenticata la direttiva tariffaria sui piani urbani del traffico. Inoltre, sempre a seguito delle nuove disposizioni in materia di riforma dei lavori pubblici, sono stati espressi pareri tariffari sugli specifici ed innovativi argomenti proposti. Oltre ovviamente ai consueti pareri tariffari richiesti dagli Ordini sugli aspetti applicativi. Impegnativi ma, si spera, esaurientemente trattati i tempi delle nuove tipologie di prestazioni professionali e delle formulazioni e applicazioni di convenzioni di incarico. Si deve infine dar conto che l'attivitÀ consultiva che il Consiglio Nazionale svolge nei confronti degli Ordini provinciali, viene richiesta con sempre maggiore frequenza sia dai Comuni che dallo stesso Organismo di vigilanza e cioÈ il Ministero di Grazia e Giustizia, ove direttamente interpellato dalle altre Amministrazioni.

5) Servizi informatici e Banca dati

L'attenzione prestata dal Consiglio Nazionale ad un veloce ed efficiente flusso di informazioni nei confronti degli Ordini provinciali, È concretamente dimostrata dal notevole incremento dei servizi informatici messi a disposizione nel corso del triennio. Oltre al servizio banca dati, le cui modifiche e innovazioni saranno illustrate in seguito, si È provveduto a creare un sito Internet dove È possibile consultare numerose pagine di interesse generale. Si segnalano gli avvisi di conferimento di incarichi professionali emanati dalle pubbliche amministrazioni, le circolari piÙ recenti adottate dal C.N.I., gli indirizzi di tutti gli Ordini provinciali che hanno comunicato la propria e-mail, le notizie essenziali sui

concorsi banditi dalle pubbliche Amministrazioni per ingegneri.

Il sito È pubblico e dunque accessibile anche agli iscritti.

In tal modo si È data la possibilità agli Ordini di ricevere in tempo reale le comunicazioni e le notizie di maggior interesse per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Particolare interesse riveste poi la possibilità, attraverso i collegamenti (links) creati dal C.N.I. di offrire dialogo e consultazione tra Ordini che possiedono un "web server".

E' poi in fase avanzata lo studio di una banca dati contenente i curricula professionali degli iscritti tesa ad agevolare soprattutto i giovani professionisti alla ricerca di prima occupazione o di diversa collocazione professionale.

Banca Dati

Come noto il Consiglio ha costituito una banca dati testuale per favorire l'accesso agli Ordini delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività quotidiane.

Su richiesta degli Ordini il sistema È stato modificato e si È dato seguito all'adeguamento della precedente struttura dando il giusto spazio all'innovazione tecnologica.

Oggi Banca dati È su Internet. Gli Ordini che hanno aderito sono 80 e la consultazione dei testi in essa contenuti È di estrema facilità ed utilizzo essendo la ricerca preimpostata con diverse opzioni di selezione.

Si È ritenuto opportuno lasciare inalterata la precedente struttura interna con suddivisione in tre archivi principali: Archivio Documenti Vari, Archivio Leggi, Archivio Sentenze, nei quali sono reperibili circa 6000 documenti.

Nonostante il ridotto numero di addetti e l'incremento delle attività assegnate al Servizio il numero dei reperti È in costante crescita.

Il Consiglio Nazionale È attualmente l'unico organismo di vertice che ha dotato i propri Ordini di una struttura informatica capace di offrire risposta ai quesiti correnti ed in tutti i campi dell'azione istituzionale degli organismi provinciali.

L'invito che È doveroso rivolgere agli utenti dei Servizi C.N.I., È di sfruttare il sistema con maggiore frequenza e assiduità, avendo il Consiglio impegnato un grande sforzo proprio per il miglioramento del flusso di informazioni e comunicazione con i propri Ordini.

6) Osservatorio per il conferimento di incarichi di progettazione

Su richiesta degli Ordini Provinciali, espressa sia in sede congressuale che in quella di assemblea dei presidenti, il consiglio ha avviato un Osservatorio sulle modalità di conferimento di incarico da parte della pubblica committenza (ex art. 17 legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni) alla luce delle nuove, ma scarse, disposizioni dettate dalla legge di riforma dei lavori Pubblici.

La perdurante assenza di regolamento cui la legge demandava gli aspetti applicativi per il conferimento di incarichi specialmente per quel che concerne importi professionali al di sotto di 200.000 ECU, ha reso indispensabile ricercare criteri applicativi univoci cui attenersi nella fase di partecipazione agli avvisi e/o bandi di conferimento di incarico.

L'avvertita esigenza di offrire ai soggetti banditori una corretta procedura in un settore, quello appunto dei conferimenti di incarico professionale, non "governato" da prassi amministrative trasparenti, ha condotto ad un "monitoraggio" pressante dei bandi e degli avvisi da parte del Consiglio.

L'Osservatorio inizialmente ha esaminato i vari bandi segnalati dai singoli Ordini provinciali in quanto ritenuti irregolari o affetti da palesi vizi di

illegittimità. Successivamente il controllo si È esteso a tutti i bandi resi disponibili della Società Informatel.

L'attività di controllo ed intervento sugli avvisi pubblici, si È rivelata di estrema utilità proprio ai fini di correggere indirizzi e/o interpretazioni

amministrative in contrasto con l'attuale legislazione.

Dall'approfondito esame svolto sui bandi È stato possibile enucleare una casistica di irregolarità puntualmente contestate ai singoli Enti banditori. In

moltissimi casi sono state ottenute le modifiche richieste mentre, nelle fattispecie di maggiore gravità, si È provveduto ad invitare gli Ordini ad impugnare

il bando con l'intervento ad adiuvandum del C.N.I.

L'attività svolta È quantificabile in circa 1.000 bandi e/o avvisi esaminati, nel corso dell'ultimo anno, e circa 300 richieste di modifica.

La collaborazione degli Ordini si È mostrata punto di forza per una capillare e diffusa azione di corretta informazione nei confronti delle pubbliche Amministrazioni competenti nella materia.

Al riguardo va comunque segnalato che non pochi Ordini continuano a diffidare gli iscritti dal partecipare ad avvisi di gara che presentano vizi e/o irregolarità.

Pur rispettando l'autonomia ordinistica nella scelta degli strumenti utilizzabili per contrastare patenti illegittimità riscontrate nei bandi, occorre riaffermare quanto segnalato con la circolare del 20.5.1996 n. 16 XV Sess. E cioè la scarsa efficacia della diffida come mezzo atto a contrastare i comportamenti dell'Ente banditore.

E' necessario altresì aggiungere che la diffida, oltre ad impedire un intervento del C.N.I. presso l'Amministrazione, potrebbe dar luogo a delicati e complessi problemi con gli iscritti e con le stesse Amministrazioni.

La via da perseguire È viceversa quella del costante confronto delle posizioni degli Organismi professionali, quali interlocutori primari nella materia di conferimento di incarico, con quelle degli Enti banditori, offrendo a questi ultimi anche fattiva collaborazione nella ricerca di criteri improntati alla trasparenza, imparzialità ed efficacia dell'agire amministrativo.

7) INARCASSA e Ingegneri dipendenti

Dopo l'approvazione del nuovo statuto dell'INARCASSA (24 marzo 1995), conseguente alla trasformazione dell'organismo da Ente pubblico non economico ad associazione privata, il C.N.I. non ha mancato, anche attraverso l'apposita Commissione Previdenza, a seguire da vicino le vicende dell'Istituto, con riferimento ai problemi dei professionisti dipendenti iscritti agli Ordini degli Ingegneri.

In particolare, sono stati seguiti i lavori della Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati, alla quale È stato assegnato il disegno di legge, di iniziativa governativa, relativo a "Disposizioni in materia previdenziale concernenti diversi settori di attività e norme sulla sicurezza e salute di lavoratori sui luoghi di lavoro" (atto Camera n. 4050).

A tale disegno di legge, infatti, l'On.le Ing. Cesidio Casinelli ha presentato un emendamento per aggiungere un articolo 5 bis del seguente tenore:

- dopo il comma 1 dell'art. 21 della Legge 3/1/81 n. 6, così come integrata e modificata dalla Legge 11/10/90 n. 290, È aggiunto il seguente comma 1 bis:

"Dovrà essere costituita una sezione autonoma della Cassa alla quale potranno iscriversi ingegneri e architetti soggetti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro o comunque di altra attività esercitata."

"Il comma 5 dell'art. 21 della legge 3/1/81 n. 6, così come integrata e modificata dalla legge 11/10/90 n. 290, È abrogato".

"Il comma 2 dell'art. 3 della legge 4/3/58 n. 179, così come modificato dall'art. 2 della legge 11/11/71 n. 1046, È abrogato".

"Lo statuto INARCASSA, approvato con decreto del Ministero del Lavoro del 28/9/95, dovrà essere adeguato a quanto previsto dai precedenti commi e dovrà regolamentare la costituenda sezione autonoma".

L'emendamento È inteso a risolvere il problema di tanti colleghi dipendenti che per legge possono esercitare anche attività di libera professione, con una soluzione (l'istituzione di una Sezione autonoma della Cassa a gestione separata e riservata ai colleghi dipendenti) che non può alterare assolutamente gli equilibri contabili della gestione ordinaria alla quale appartengono i soli liberi professionisti.

Il C.N.I. ottenuto anche un parere dell'Avv. Prof. Edoardo Ghera, che ha sfatato ogni possibile dubbio sulla legittimità costituzionale della soluzione sopra indicata (mentre È incostituzionale l'attuale situazione), È intervenuto attivamente presso il Presidente della Commissione Lavoro della Camera e presso tutti i componenti della stessa.

Attualmente (febbraio 1999) il provvedimento È fermo presso la Commissione.

Sullo stesso argomento sono stati presentati, sempre alla Camera dei Deputati, le seguenti proposte di legge di iniziativa parlamentare:

- Deputato Saonara (Atto Camera n. 3263);
- Deputati Rodeghero ed altri (Atto Camera n. 3313);
- Deputato Ruzzante (Atto Camera n. 3595).

La Commissione competente, dopo avere iniziato l'esame di tali proposte nella seduta del 5 novembre 1998, ha avviato un ciclo di audizioni degli organismi interessati, ascoltando anche il parere del C.N.I., reso nella seduta del 12 gennaio 1999.

Il C.N.I. ha ribadito le tesi sempre in passato affermate e cioè che è necessaria ed indispensabile, oltre che corrispondente a criteri di legittimità costituzionale e di equità, la istituzione di una Sezione autonoma della Cassa per i dipendenti, in modo da non alterare gli equilibri contabili e gestionali esistenti.

Successivamente (28 gennaio 1999) la Commissione ha nominato un Comitato ristretto per l'approfondimento della materia.

Sempre in tema di ingegneri dipendenti (pubblici) il C.N.I. ha predisposto ed inviato al Ministro della Funzione pubblica un documento intitolato "Istituzione del ruolo unico professionale tecnico scientifico e di ricerca".

Attraverso la istituzione di tale ruolo unico si intende disciplinare lo stato giuridico dei professionisti dipendenti da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, individuati per categorie.

8) Limiti di competenza

La tutela delle competenze esclusive ed i rapporti con le altre categorie professionali sono stati oggetto di grande impegno da parte del Consiglio e degli Ordini Provinciali.

Oltre le iniziative adottate in sede parlamentare e governativa, è necessario sottolineare lo sforzo prodotto per cercare un dialogo con le altre professioni tecniche per ridurre le conflittualità esistenti e delimitare il contenzioso conseguente.

Una importante conseguenza, è costituita dal superamento definitivo delle difficoltà che si frapponivano al pieno godimento dei benefici della direttiva architettura per gli ingegneri edili e la riaffermazione dello stesso diritto per tutti gli ingegneri civili che hanno iniziato gli studi universitari entro il 1987, come sopra si è detto.

La strada del dialogo e del confronto richiede tuttavia, come già preso atto nelle Assemblee dei Presidenti e nei Congressi Nazionali, la consapevolezza di dover distinguere le competenze professionali fra i settori dell'ingegneria ed in alcuni casi per corsi di laurea, in altri per specializzazioni od in base a requisiti acquisiti dopo la laurea.

Ciò premesso i canali tradizionalmente attivati, provvedimenti o giurisprudenziali, dagli Ordini e dal C.N.I. mantengono comunque un ruolo primario nel rafforzare il rispetto delle competenze esclusive degli ingegneri.

Architetti

Nel corso del triennio sono state ottenute importanti conferme giurisprudenziali sulla effettiva delimitazione dell'intervento professionale degli architetti secondo i limiti di competenza disegnati dall'art. 52 del r.d. 23 ottobre 1925, n° 2537.

La tendenza "espansiva" degli architetti nell'interpretare le opere di edilizia civile, su cui legittimamente intervenire, come riferibili non al fabbricato in sé ma anche alle infrastrutture e dunque alle opere stradali infrastrutturali ed igienico sanitarie è stata decisamente respinta dai tribunali amministrativi e dal Consiglio di Stato.

Quest'ultimo con sentenza recentissima n. 415/98 (Sez. V) ha ribadito sia la lettura corretta delle opere di edilizia civile sia la inconsistenza del persistente richiamo all'unicità della tariffa professionale.

Eguale priva di consistenza giuridica si è dimostrata la pretesa equiparabilità della figura dell'architetto a quella dell'ingegnere, sempre in relazione ad una legittimazione professionale concorrente.

Anche in questo senso È intervenuto il C.d.S. Sez. V n. 217/96.
Incisiva e tuttora in corso È l'azione, tesa a riportare nell'alveo della corretta interpretazione normativa, condotta nei confronti delle Soprintendenze ai beni storici ed ambientali che con riferimento agli edifici vincolati escludono la possibilità di intervento autonomo degli ingegneri anche per la c.d. parte tecnica.
Sono quindi stati avviati numerosi giudizi amministrativi promossi dai singoli Ordini Provinciali con l'adiuvandum del Consiglio Nazionale Ingegneri.

Sugli impianti ed in particolare su quelli descritti dalla legge 46/90, alla formale sentenza del TAR Lazio Sezione III TER che riconosceva la competenza esclusiva degli ingegneri, chimici e periti industriali per le verifiche È sopraggiunta la Sentenza del C.d.S.1879/97 la quale, pur non entrando nel merito delle competenze professionali, ha dichiarato "contra legem" il sistema degli elenchi formati dal Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato nella parte in cui individuava i soggetti abilitati alle verifiche invitando il Dicastero interessato a riformulare detti elenchi, nel rispetto delle attuali competenze professionali.
Alle richieste del Ministero dell'Industria il Consiglio ha risposto individuando la necessità di verificare, anche tramite autocertificazione, il curriculum universitario dei richiedenti e la comprovata esperienza nel settore, nonché la dichiarazione di coloro che intendano iscriversi di poter esercitare nel settore degli impianti secondo la normativa professionale di riferimento.
In tal modo si È cercato di arginare il fenomeno di "appropriazione indebita" di conferimenti di incarichi nel settore da parte di soggetti professionali che non hanno alcuna competenza in materia.
Geologi

Si spera definitivamente "archiviata" l'annosa questione, sollevata dai geologi, sulla concorrente competenza nella redazione delle relazioni geotecniche.
Il Ministero dei Lavori Pubblici con circolare del 9 gennaio 1996 n. 218/24/3, e su ampia sollecitazione del Consiglio Nazionale, aveva chiesto la piena ed esclusiva competenza dell'ingegnere nel redigere le relazioni geotecniche.
In opposizione a tale circolare i geologi si sono resi comunque promotori del reiterato contenzioso giudiziario culminato peraltro in pronunciamenti definitivamente negativi riguardo alle posizioni da loro espresse.
Vale la pena menzionare la sentenza recentissima del Consiglio di Stato IV Sezione del 30.4.1998 n. 705 in cui espressamente si rileva "la posizione qualificata di interesse legittimo del Consiglio Nazionale dei Geologi ... poggia sull'assunto che rientrino nella competenza dei geologi le rilevazioni, le indagini e le prove geotecniche di cui al D.M. 11 marzo 1988 nonché la redazione delle conseguenti relazioni. Tale impostazione non È condivisa dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato (cfr. parere 2 giugno 1994, n. 154) ...
Il Collegio non intende discostarsi dalle acquisizioni teoriche raggiunte dall'Adunanza Generale. Conseguentemente le determinazioni tariffarie inerenti ad attività proprie dell'ingegneria non possono interessare un diverso ordine di professionisti, che pertanto È privo di titolo a dolersi delle decisioni assunte dall'unico Ordine (quello degli Ingegneri n.d.r.) abilitato a pronunciarsi".
Geometri

Nel triennio si È prodotta una vastissima giurisprudenza contraria allo straripamento dei confini, normativamente dettati in tema di competenza, ad opera dei geometri.
Come già segnalato nella precedente relazione di fine sessione la giurisprudenza ha ripreso il parametro quantitativo per escludere la "modesta costruzione civile" (e quindi disegnato il confine oltre il quale l'opera del geometra È abusiva).
Si segnalano al riguardo:
Corte di Cassazione III Sezione sentenza n. 20125 del 26/11/1995 (fatispecie relativa ad esclusione di abilitazione di Geometri trattandosi di opere realizzate in totale difformità dalla concessione edilizia e comportanti aumenti planovolumetrici ed di superficie);
Consiglio di Stato Sez. V 8 giugno 1998 n. 779 fattispecie a capannone destinato ad uffici e laboratorio artigianale;

TAR Abruzzo - L'Aquila 14.02.1995 n. 14 esclusione della competenza professionale per impianti di pubblica illuminazione;

TAR Sicilia 3.12.1997 n. 2444 sempre su opere in cemento armato "La lettura sistematica degli articoli 1 r.d. 15 novembre 1939 n. 2229 e 15 R.D.11 febbraio

1929, n. 274 conduce alla logica conclusione che i geometri non possono progettare opere in cemento armato, di nessuna entità, a meno che non si tratti di piccole opere accessorie che non implicino pericoli per le persone".

Oltre alla rivalutazione del criterio quantitativo si riscontra poi nella giurisprudenza una più spiccata sensibilità per la sicurezza e l'incolumità

pubblica, temi questi sempre rivendicati negli interventi promossi dagli Ordini e dal Consiglio Nazionale.

Copiosa infine È stata l'attività svolta dal Consiglio Nazionale in termini di parere resi all'autorità amministrativa ed agli Ordini provinciali con

conseguente invio di documentazione di supporto tecnico giuridico.

A chiusura dell'argomento si può ribadire, ferma restando la necessità di prevenire la conflittualità, che il ricorso all'autorità giudiziaria da parte degli

Ordini provinciali, in special modo quando vi sia una previa concertazione con il C.N.I. che funge anche da controllo ed osservatorio degli orientamenti

giudiziari e provvedimenti, ha portato a risultati di grande rilievo per la categoria oltre ovviamente ad evitare, in moltissimi casi, l'insorgere del contenzioso.

9) Relazioni Internazionali

Nel corso del triennio, il Consiglio proseguendo l'azione già intrapresa in quello precedente, ha consolidato il suo ruolo e prestigio nelle associazioni

d'ingegneri d'altri paesi e nelle associazioni europee di cui fa parte, in particolare in ambito FEANI e CLAIU.

La permanenza della struttura segretariale ad hoc per i rapporti con l'estero ha facilitato quest'attività che richiede certe idee ed istruzioni da parte del

Consiglio, ma anche tempo e continuità d'impegno da parte della Segreteria.

L'opuscolo illustrativo del CNI, che tutti gli Ordini hanno ricevuto, a proposito della struttura ordinistica italiana, È stato preparato dalla Segreteria

Esteri e realizzato nelle due lingue (italiano ed inglese) e ne È stata data la massima diffusione all'estero. Lo hanno ricevuto tutti i direttorati UE, altre

istanze comunitarie interessate, i coordinatori delle direttive CE inerenti la libera circolazione dei professionisti, le ambasciate italiane all'estero e

straniere in Italia, nonché vari enti internazionali e culturali stranieri (UNESCO, FAO, WTO, Goethe Institute, British Council, Alliance Française ecc...) ma

soprattutto le Associazioni internazionali e nazionali d'ingegneri, in Europa e nel mondo.

Dalle numerose risposte pervenute dai servizi U.E. e dalle associazioni di categoria, È risultato chiaro che le specificità che caratterizzano le realtà

professionali nei singoli paesi non sono sufficientemente note e che ogni iniziativa volta a diffondere informazione È vista come occasione di confronto

inter-professionale a tutto vantaggio del processo di unificazione europea.

Sempre in un'ottica di migliore informazione, il CNI ha inviato agli Ordini ed alle Federazioni, gli annuali Yearbook FEANI contenenti informazioni sulla

struttura organizzativa ed articoli scritti da ingegneri di diverse nazionalità. Gli ingegneri italiani hanno sempre contribuito con almeno due articoli per

annuario.

Da alcuni mesi, infine, su l'Ingegnere Italiano, appare una rubrica fissa di informazioni, a cura Segreteria Esteri del CNI.

Rapporti con associazioni internazionali e con organismi di categoria di altri paesi.

Rapporti con la FEANI

La FEANI attraversa un periodo di grave difficoltà sia dal punto di vista delle politiche strategiche che finanziarie. L'ultima riunione dell'Assemblea

Generale, nel settembre dello scorso anno, ha messo in luce dei contrasti sostanziali fra le regioni

geografiche, acuiti dalla politica accentratrice del

management anglo-scandinavo degli anni precedenti che ha vanificato gran parte dei vantaggi che potevano attendersi dal trasferimento della sede da Parigi a

Bruxelles.

Dopo le dimissioni del Presidente e del Vicepresidente, la gestione della Federazione È affidata pro tempore

al francese Pierre Lafitte che grazie ad un'azione congiunta dei paesi mediterranei, coordinati dal CNI, È stato eletto tesoriere nell'ultima assemblea, ed a P. Maroye, membro belga permanente del Consiglio d'Amministrazione.

Il CNI sta ora continuando, in vista del rinnovo del Consiglio d'Amministrazione e dell'individuazione del nuovo piano strategico da approvarsi all'Assemblea Generale del prossimo settembre, la sua politica di mediazione e di coordinamento con i paesi dell'area Sud (Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Romania, Cipro, Malta e Italia). I contatti con le associazioni sono costanti ed È invalsa l'abitudine di riunioni periodiche per mettere a punto la strategia comune da seguire.

L'obiettivo È quello di equilibrare il peso delle tre Regioni nel Board, di individuare una scala realistica di obiettivi e priorità, e procedere ad un risanamento della FEANI rivedendo i criteri d'assegnazione dell'attestazione Eur Ing che non soddisfa il Sud ed È guardata con sostanziale disinteresse dai paesi del centro Europa.

Solo quando l'attestazione EUR ING avrà il gradimento di tutti i paesi FEANI, avrà, si spera, qualche possibilità di successo l'ipotesi di una direttiva CE settoriale per l'ingegneria, cui la FEANI lavora da tempo ma che non si È mai concretata proprio per la mancata definizione comune dell'ingegneria e delle caratteristiche dell'ingegnere.

L'attività FEANI si svolge attraverso il lavoro di tre Comitati permanenti, in ognuno dei quali È presente un delegato CNI che partecipa attivamente ai lavori.

Nel dettaglio: il Comitato per la formazione professionale permanente, CPD, È molto attivo nella promozione del concetto di formazione "che dura tutta la vita professionale" come condizione necessaria per affrontare il nuovo mercato.

È presente inoltre in importanti progetti con il contributo dell'Unione Europea. In particolare, nell'ambito del programma Leonardo, partecipa allo studio di fattibilità EDWIN, analisi del contesto operativo quotidiano per utilizzare le stesse variabili critiche nella progettazione della formazione permanente; ed ai Progetti Pilota PROGRES e EURO PRO RECORD che focalizzano l'attenzione sulla metodologia da applicare per realizzare sinergie fra impresa e mondo della formazione.

Il Comitato per le relazioni con la CE, EAC, in cui È delegato il Presidente del CNI, si occupa delle altre problematiche che toccano gli ingegneri, specie in considerazione della mobilità professionale.

È in corso di studio la bozza definitiva della pubblicazione curata dal Comitato sulla mobilità fisica. È stato costituito da poco un Gruppo di Lavoro cui il CNI È stato chiamato a collaborare, sulle problematiche e potenzialità del Telelavoro.

Il Comitato studia, da anni, una proposta di Direttiva Settoriale per l'ingegneria da proporsi alla Commissione Europea. Una prima bozza fu abbandonata proprio in considerazione del fatto che la professione dell'ingegnere, sia come modalità di organizzazione rappresentativa, che di competenze specifiche e soprattutto di formazione accademico-professionale, non presentava, nei paesi dell'UE, convergenze tali da giustificare una direttiva specifica riguardante la mobilità degli ingegneri e la loro prestazione dei servizi.

Alla luce delle nuove tecnologie informatiche che, accanto alla mobilità fisica del professionista prefigurano anche una mobilità virtuale, ed alla ridefinizione in essere dell'EUR ING cui si È prima accennato, la proposta potrebbe avere una valenza diversa e qualche possibilità di successo.

Il Comitato per l'accreditamento delle scuole d'ingegneria e la tenuta del Registro EUR ING prosegue la sua attività di monitoring ma con una novità. Fra i suoi compiti vi È ora quello, fortemente osteggiato dal Comitato stesso, fino allo scorso anno, di rivoluzionare la concezione dell'ingegnere europeo. Se si vuole che l'attestazione abbia un valore, non È sufficiente che essa si attesti sui requisiti minimi richiesti dalla direttiva 89/48, ma deve rappresentare un reale valore aggiunto per il suo titolare ed essere spendibile e quindi previamente accettata in tutti i paesi membri della FEANI.

È stato, questo, un successo per il CNI, che da oltre cinque anni si batte per una soluzione di questo genere ottenendo infine un risultato quando, nel gennaio 1998, l'allora Presidente della FEANI, Sir Cullen, venne a Roma su invito del Presidente del CNI,

per conoscere chiaramente la posizione italiana e mostrare la disponibilità del vertice FEANI a raccoglierne le istanze. Nel corso della riunione predetta, Sir Cullen prese il formale impegno di istituire due gruppi di lavoro, uno sulla questione appunto dell'EUR ING e l'altro sulla garanzia di un'equilibrata rappresentatività geografica nel Consiglio d'Amministrazione della FEANI, punto che il CNI riteneva assai importante. In merito alla rappresentanza geografica, duole riconoscere che i lavori del gruppo preposto evidenziarono solo posizioni inconciliabili ed un desiderio del vertice a che tutto restasse com'era.

Il C.N.I. prese allora l'iniziativa di organizzare, nell'aprile 1998, il primo incontro fra i paesi della Regione Sud della FEANI per arrivare con una posizione comune all'Assemblea Generale di settembre. Si sono già ampiamente descritte le conseguenze che ne scaturirono, con il conferimento della tesoreria a un francese e quindi, nell'ottica della trasparenza cui si erano impegnati i paesi della Regione Sud, ad una maggiore informazione ai membri del Board ed ai paesi sulla reale situazione della FEANI. Dalla prossima riunione dei paesi della Regione Sud, fissata per la fine di febbraio 1999, dovrebbe emergere ancora una volta la forte strategia comune in previsione dell'Assemblea Generale di quest'anno, che dovrebbe concretare infine anche l'equilibrio geografico.

Rapporti con il CLAIU

Il CLAIU prosegue la sua politica di tutela della formazione ingegneristica di alto livello in Europa. Il Registro sta iniziando ad affermarsi e sono sempre più numerosi gli ingegneri dei paesi membri che ricorrono, attraverso la segreteria CLAIU, all'associazione del paese ospite per avere assistenza nella complessa procedura di riconoscimento dei diplomi, ai sensi della direttiva 89/48. Partecipa ora ai lavori del CLAIU, come osservatore, il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi per risolvere i problemi di riconoscimento e gli interessi degli "ingegneri agronomi" di alcuni paesi CLAIU. Questi professionisti che nel loro paese sono formati nell'ambito delle Scuole di ingegneria e che si considerano pertanto ingegneri ma che hanno, di fatto, una preparazione che meglio si configura con quella del nostro "Dottore Agronomo", possono ora avvalersi anch'essi del Registro CLAIU con l'intesa che se domandano il riconoscimento dei loro titoli professionali in Italia, fanno richiesta di esercitare la professione di Agronomo. Fra le altre iniziative del CLAIU degli ultimi anni, si annovera la dura opposizione alla riforma degli studi di ingegneria verso il modello in serie Bachelor-Master, sposato dalla Dichiarazione congiunta del 25 maggio 1998, alla Sorbona, essenzialmente di ispirazione anglosassone. Il timore del CLAIU è che questo modello, pur avendo il vantaggio di facilitare il movimento degli studenti in Europa, grazie al sistema dei crediti, porti ad un appiattimento generale della formazione e che l'alta qualità della formazione universitaria che caratterizza gli ingegneri del Centro e Sud Europa, finirà per perdersi a profitto di ingegneri specializzati in settori sempre più piccoli della professione con grave nocimento dei ruoli decisionali che gli ingegneri CLAIU erano chiamati finora a ricoprire proprio per l'elevato contenuto della loro formazione accademica.

Il CLAIU prosegue infine nella diffusione di informazione. E' ora attivo un sito Internet (indirizzo: <http://www.CLAIU.org>) nel quale saranno via via inserite le tematiche di interesse per l'ingegnere. Si stanno ora raccogliendo informazioni in materia di sicurezza e ambiente nei paesi CLAIU - normative, ruolo degli ingegneri ed altro. Ulteriore attività, cui il CLAIU si è dedicato, negli scorsi anni, è una catalogazione comparata dei corsi di ingegneria esistenti nei paesi membri (da cui è scaturita la questione "Ingegnere Agronomo"). Sempre nel campo della formazione, il CLAIU ha partecipato ai lavori del European Thematic Network Higher Engineering Education in Europe H3E, finanziato dall'Unione Europea a prosecuzione dei lavori che portarono la Commissione Europea a adottare e trasmettere, al Consiglio ed al Parlamento Europeo, la Comunicazione della Commissione sul riconoscimento dei diplomi a fini accademici e professionali.

A questo Network, ha partecipato anche la FEANI che rappresentando tutte le formazioni ingegneristiche europee, spesso non condivide l'impostazione selettiva del CLAIU. Anche qui, il CNI ha svolto un ruolo di mediazione che ha portato, per la prima volta, nel dicembre 1997, le due Organizzazioni ad un tavolo di discussione, che ha senz'altro contribuito ad una maggiore chiarezza ed ad una sinergia comune, ove possibile.

Rapporti con l'ECCE

Da un anno il CNI ha lasciato la propria posizione d'osservatore ed È membro attivo dell'European Council of Civil Engineers. Il nostro impegno nell'Associazione che partecipa fra l'altro ai lavori del CRANE GROUP (Gruppo di Parlamentari Europei esperti dell'ingegneria civile) non È però sufficiente.

Occorrerebbe disporre di un maggior numero di ingegneri italiani, di alto livello culturale e professionale ed operanti nel settore civile, disposti a spendere gratuitamente una parte del loro tempo per lavorare nelle 4 task forces che operano all'ECCE nei settori seguenti: Ambiente, Ricerca e Sviluppo, Formazione e Gestione di Qualità e Certificazione.

L'ECCE tiene due Assemblee Annuali. Quella della primavera 2000, avrà luogo a Roma.

Rapporti con la WFEO

Il CNI È membro dell'WFEO, la massima Organizzazione mondiale di ingegneri. Essa opera con l'UNESCO, che ne ospita fra l'altro la sede, con cui organizza studi e convegni internazionali; Prende parte all'organizzazione di numerosi convegni, seminari insieme con agenzie dell'ONU. Le sono richieste consulenze da agenzie nazionali ed internazionali, soprattutto sui problemi relativi all'ingegneria ambientale.

Rapporti con il CNISF (Conseil National des Ingénieurs et Scientifiques Français).

Nello scorso triennio si erano create le premesse per avviare una serie di accordi bilaterali fra associazioni nazionali di ingegneri.

Un primo risultato concreto si È avuto con l'accordo culturale fra il CNI e il CNISF, alla fine del 1995, e soprattutto con il primo protocollo per facilitare la circolazione degli ingegneri fra i due paesi, firmato ad Aosta, nel febbraio 1998.

La risposta dei nostri ingegneri È stata molto positiva. A parte lo scambio regolare d'informazioni fra le due associazioni, già 11 ingegneri italiani hanno fatto domanda d'iscrizione al CNISF ed alcuni professionisti francesi hanno richiesto informazioni sull'applicazione delle direttive sul riconoscimento dei titoli e sull'aggiudicazione di lavori, forniture e servizi pubblici. Quattro di loro, che avevano le condizioni per il riconoscimento dei diplomi ai sensi del Decr. Legislativo 115/92, sono stati assistiti dalla Segreteria Esteri del CNI nella preparazione dei dossiers da presentare al Ministero di Grazia e Giustizia. Le loro domande hanno avuto esito felice e soprattutto rapido.

Ipotesi di Accordo trilaterale fra CNISF, EC, CNI

Dopo l'accordo con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri Francesi, il CNI ed il CNISF stanno ora lavorando con l'Engineering Council (loro omologo britannico) per estendere l'accordo anche con quest'Associazione che raggruppa tutti gli ingegneri britannici ed alla quale È demandato il compito di qualificare le nuove Institutions di ingegneri.

Lo scopo di queste trattative È duplice. In primo luogo, gli ingegneri comunitari hanno sempre avuto difficoltà nell'usufruire della direttiva 89/48 in Gran

Bretagna, per potersi fregiare del titolo di Charter Engineer. E' ben vero che la professione non È regolamentata in quel paese ma di fatto, la qualificazione del professionista sul mercato interno, richiede l'iscrizione ad un'Associazione di Categoria (in inglese Association o Institution) riconosciuta dall'Engineering Council che consente appunto di fregiarsi della qualificazione suddetta.

La natura settoriale e formalmente molto rigida delle Institutions che, attraverso l'EC sono autorità competenti ai fini della direttiva, nonché un certo

protezionismo, fanno sì che davanti all'ingegnere straniero che richiede il riconoscimento del suo titolo e conseguentemente l'iscrizione all'Institution

pertinente, si ergano una serie di ostacoli formali e burocratici di non facile soluzione. Trovare un accordo con l'EC potrebbe costituire un grosso aiuto per

i migranti, imponendo alle Institutions di assisterli nella preparazione dei dossier e nelle complicatissime pratiche di accettazione dei "Fellows".

In secondo luogo, un accordo sui requisiti dell'ingegnere giudicato idoneo ad esercitare in tre paesi del peso

di Francia, Italia e Regno Unito, costituirebbe un importante credito da spendersi nella ristrutturazione dell'Eur Ing che l'EMC FEANI appunto sta studiando. Di fatto quest'attestazione ha pochissimo se non nessun valore per le aziende del centro e sud Europa.

10) Conferenza Servizi - Applicazione Direttiva CEE 89/48

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a norma dell'articolo 12 punto 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio, n. 115, partecipa come membro consultivo alla Conferenza dei Servizi indetta dal Ministero di Grazia e Giustizia per esaminare le richieste di cittadini abilitati ad accedere e/o esercitare la professione di ingegnere in uno Stato membro dell'Unione, che fanno domanda di iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Italia.

Come si vede dallo schema che segue in allegato, le pratiche esaminate, nel presente triennio, non sono molto numerose. Il maggior numero di casi, si riferisce alla Germania; si tratta in genere di Altoatesini che hanno studiato in Germania e desiderano tornare a lavorare in Italia oppure cittadini tedeschi delle zone di confine che intendono stabilirsi in Alto Adige. Seguono i cittadini greci che hanno studiato quasi tutti in Italia e si sono poi abilitati nel proprio Paese. La migrazione da altri Paesi È stata minima. Naturalmente la casistica mostrata tiene conto solo delle pratiche portate in Conferenza dei Servizi e valutate complete. Non appaiono le relativamente numerose richieste che, o direttamente dal Ministero o dalla Conferenza, sono giudicate irricevibili in quanto carenti dei requisiti necessari per l'applicazione dei benefici del Decreto Legislativo sopra citato.

Per quanto concerne le misure compensative, che, a norma dell'articolo 6 del medesimo Decreto Legislativo, sono a scelta del migrante, si nota una netta propensione per il tirocinio mentre, finora, un solo candidato ha fatto domanda di sostenere l'esame attitudinale.

Riconoscimenti professionali ai sensi della Direttiva 89/48/CEE dal 1996 ad oggi

TABELLA

(OMISSIS)